



TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile

II GIUDICE
Dott. G. Campese

Nella causa **n. 250 / 2024 R.G.**,

- Letto il ricorso depositato in data 26.2.2024;
- Vista la documentazione in atti;
- Visti gli artt. 1159-bis c.c., 3 l. 10.5.1976 n. 346,

dispone

che il ricorso, a cura della parte ricorrente, sia reso noto mediante affissione dell'istanza, per novanta giorni, all'Albo del Comune in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà e all'Albo del Tribunale adito, e sia pubblicato per estratto, per una sola volta, negli Annunci legali del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (pubblicazione da effettuarsi non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi di cui sopra), con l'espressa indicazione che contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione;

dispone

che la parte ricorrente notifichi l'istanza a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile e a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi, con l'avvertimento che detti soggetti possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 3 l. n. 346/1976 nel termine di novanta giorni dalla data di notifica.

Il Giudice deciderà sulla domanda di riconoscimento della proprietà per intervenuta usucapione, in ragione delle eventuali opposizioni proposte nei termini di legge e all'esito delle disposte notificazioni e affissioni, la cui effettuazione nei termini di legge sarà comprovata dalla parte ricorrente.

Fissa



per il giorno **17 OTTOBRE 2024, ore 11.00** l'udienza per verificare la corretta esecuzione degli adempimenti disposti e per ulteriormente provvedere ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, l. n. 346/1976.

Avvisa la parte ricorrente che, al fine di verificare la correttezza delle notificazioni e degli altri incombenti di legge non è sufficiente la produzione delle visure catastali, essendo invece richiesti gli appositi estratti certificativi della competente Conservatoria dei registri immobiliari.

Si comunichi.

Vercelli, 27/02/2024.

IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)

